



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;
Visto il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;
Vista la nota del MIUR 31 luglio 2008;
Visto il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, artt. 2 e 3, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il D. M. 16 gennaio 2009, n. 5 (*Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative*);
Visto lo Schema Regolamento definitivo sulla valutazione (*Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*).

Premesso che

l'inosservanza dei doveri prescritti nel Patto di corresponsabilità e nel DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 3, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

il DPR n. 235/2007, art. 5 bis, comma 2, rimette al Consiglio d'Istituto la competenza a disciplinare le procedure sanzionatorie

Il Consiglio d'Istituto approva il seguente Regolamento di disciplina degli studenti

Art. 1 Diritti degli studenti

I) Gli studenti hanno diritto a un servizio di qualità, in relazione alle infrastrutture scolastiche (strumentazioni tecnologiche, laboratori), in ambito educativo-didattico (offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio) e quanto attiene al benessere psicofisico (salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).

II) Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, come sancito dal D.P.R. n. 249/98 e ad essere adeguatamente informati e preparati sulle modalità di verifica scritta e orale da sostenere.

III) Gli studenti hanno diritto all'informazione e a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola (sia come singoli sia in forma associata).

IV) Gli studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione, nelle sedi competenti, in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della vita scolastica, dei criteri di valutazione, della scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

V) Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività facoltative offerte dalla Scuola.

VI) Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

VII) Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica si fa riferimento alle Circolari Ministeriali e alla normativa di riferimento.

VIII) Le assemblee studentesche, generali o parziali, si svolgono secondo le norme previste dagli artt. 12, 13 e 14 del T.U.

IX) Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, approvate dal Consiglio di Istituto, gli studenti, , previo accordo con il D. S., possono disporre dei locali e delle attrezzature del Liceo, rispettando le norme degli stessi, fuori dell'orario delle lezioni.

X) Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte dagli studenti. Tutte le iniziative vanno supportate da un progetto che ne specifichi intendimenti, obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari. Esse saranno esaminate dal D. S. o dal Consiglio d'Istituto che può anche farle proprie se di particolare rilevanza

XI) Ogni alunno e ogni gruppo di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le iniziative attraverso manifesti, datati e firmati, affissi negli spazi a ciò destinati, previa autorizzazione del D. S.



I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di consentire la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli studenti. **(Le stesse norme valgono per le singole aule previa autorizzazione del coordinatore di classe).**

ART. 2 Doveri degli studenti

I) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

In particolare:

- a) la richiesta di giustificazione di ogni assenza, di ogni ritardo e di ogni uscita anticipata deve essere tempestivamente presentata dalla famiglia o anche dagli alunni stessi, se maggiorenni;
- b) durante l'orario di lezione e tra un'ora e l'altra è ammesso allontanarsi dall'aula solo previo permesso dell'insegnante e per il tempo strettamente necessario;
- c) le attività didattiche devono essere seguite con serietà ed impegno;
- d) il materiale necessario allo svolgimento dell'attività didattica deve essere portato a scuola con regolarità e custodito con cura.

II) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del D. S., dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Essi devono astenersi da azioni e comportamenti che rechino offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale, al personale della scuola, ai compagni.

III) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto.

In particolare:

- a) è vietato, durante l'orario scolastico, uscire dalla scuola senza autorizzazione (anche per gli alunni maggiorenni);
- b) è vietato introdurre o comunque sollecitare a entrare nell'edificio scolastico o nel cortile della scuola persone estranee, non autorizzate;
- c) è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico, spazi aperti compresi.
- d) è vietato introdurre nell'Istituto materiale nocivo per la salute e/o pericoloso per l'incolumità pubblica, nonché altro materiale vietato dalle normative vigenti.

IV) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto.

V) Gli studenti si impegnano a non turbare il corretto andamento dell'attività scolastica.

In particolare:

- a) è vietato l'uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica come da Direttiva del MIUR del 15 marzo 2007 (*Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari*);
- b) sono vietati atti e comportamenti lesivi della privacy.

Art. 3 Infrazioni e provvedimenti disciplinari

I) Principi generali

a) I provvedimenti disciplinari hanno natura personale: essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti sereni all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale.

b) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.



c) Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver preventivamente ascoltato e valutato le ragioni dell'interessato. Inoltre la sanzione disciplinare deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessario il provvedimento (cfr. art. 3, L. 241/1990).

d) In conformità a quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti e della sua rivisitazione operata dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, si richiamano testualmente le seguenti disposizioni:

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica".(art. 4. 2.)

e) Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

II) Violazioni delle norme disciplinari.

Sono considerate violazioni delle norme disciplinari i seguenti comportamenti:

a) ritardi e assenze frequenti;

b) assenze all'insaputa dei genitori e/o in concomitanza con l'esecuzione di verifiche scritte e orali (cosiddette *assenze strategiche*);

c) ripetuti ritardi nella presentazione delle giustificazioni per assenze o ritardi;

d) reiterato mancato rispetto delle consegne;

e) intralcio al normale svolgimento delle attività didattiche;

f) disturbo delle attività didattiche mediante apparecchiature elettroniche e/o telefoni cellulari;

g) uso di linguaggio offensivo e discriminatorio e comunque lesivo della dignità personale;

h) danneggiamento di materiali, strutture e arredi scolastici;

i) violenza fisica e/o psicologica nei confronti dei compagni o del personale dell'istituzione scolastica.

l) Alla luce della particolare delicatezza del tema riguardante l'introduzione e l'uso a scuola di apparecchiature elettroniche, e in particolare di telefoni cellulari con funzionalità di connessione e multimediali, si prevede:

- l'immediato ritiro dell'apparecchiatura (fino al termine della mattinata) in caso di un primo utilizzo in classe,
- il ritiro sino al termine dell'anno scolastico in caso di comportamento recidivo.

III) Sanzioni

a) Sono sanzionate tutte le violazioni delle norme disciplinari indicate in precedenza, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del D. S., legale rappresentante della scuola, per i comportamenti che configurino ipotesi di reato procedibili d'ufficio e non a querela di parte.

b) Qualunque sanzione deve avere comunque un risvolto educativo.

IV) Richiamo verbale del Docente e/o D. S.

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti poco corretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale, che viene annotato sul registro personale del docente, può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota scritta.



V) Nota del Docente e/o D. S. trascritta sul registro di classe.

La sanzione viene applicata nei confronti degli studenti che si rendono responsabili di:

- a) scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);
- b) disturbo frequente delle lezioni;
- c) comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio oppure ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- d) violazione alle norme di sicurezza;
- e) ritardo nella presentazione delle giustificazioni di assenze e/o entrate fuori orario.

VI) Ammonizione scritta del D. S. inserita nel fascicolo personale dell'alunno, con comunicazione alla famiglia.

La sanzione viene applicata nei confronti degli studenti che sono stati oggetto di tre note trascritte sul registro di classe nonché nei confronti di studenti che si rendono responsabili di:

- a) assenze reiterate e/o uscite e/o ritardi non giustificati;
- b) mancato adempimento dei doveri scolastici (consegne, etc.);
- c) mancanza di rispetto nei confronti del D. S., dei docenti e del personale scolastico;
- d) danneggiamento di oggetti di proprietà altrui o di strutture e attrezzature del liceo;
- e) falsificazione di firme o documenti loro affidati;
- f) violazione della privacy

VII) Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni

La sanzione viene applicata nei confronti degli studenti che sono stati oggetto di due ammonizioni scritte da parte del D.S. o che si rendono responsabili di:

- a) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta;
- b) offese verbali verso i componenti della comunità scolastica;
- c) disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- d) alterazioni di risultati relativi al profitto;
- e) gravi scorrettezze: offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica.

In tal caso il D. S. convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza, il Consiglio di Classe con tutte le sue componenti.

Quest'ultimo, sentiti gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori, delibera l'entità della sanzione.

VIII) Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni

Questa sanzione viene applicata nei confronti degli studenti che si rendono responsabili dei comportamenti di cui ai punti VI e VII, nei casi di:

- a) recidiva dei comportamenti sopra menzionati;
- b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;

In tal caso il D. S. convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza, il Consiglio di Classe con tutte le sue componenti che, sentiti gli alunni interessati e i loro genitori (se minorenni), delibera per l'entità della sanzione.

IX) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni

Questa sanzione, che può estendersi fino al termine dell'anno scolastico o prevedere l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, viene applicata in presenza di reati o i fatti di eccezionale gravità, relativi a situazioni di pericolo o incolumità delle persone.

In tal caso il D. S. convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza, il Consiglio di Classe, con tutte le sue componenti, per un parere; successivamente convoca il Consiglio d'Istituto e gli alunni coinvolti con i loro genitori (se minorenni) per l'irrogazione della sanzione, previo ascolto delle parti interessate.

X) Applicazioni delle sanzioni all'esterno dell'Istituto

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui i comportamenti si dovessero verificare durante le visite o i



viaggi d'istruzione.

XI) Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

XII) Conversione delle sanzioni

Ove possibile è prevista la possibilità di convertire la sanzione con attività da svolgere in favore della comunità scolastica o di altri enti che offrono un servizio pubblico:

- a) operazioni di riordino della biblioteca o degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) attività di volontariato.

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del D.S. e/o del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

XIII) Esclusione dalla partecipazione dalle visite d'istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite e/o ai viaggi d'istruzione, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, superiori a tre, annotate sul Registro di Classe (o anche sanzioni di grado superiore).

XIV) Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

- a) Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha facoltà di presentare prove e testimonianze, debitamente riportate nel verbale del Consiglio di Classe.
- b) Tutti i procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti devono concludersi entro i quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.
- c) Contro le sanzioni contemplate dai punti precedenti è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata. In caso di presentazione del ricorso, l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'Organo di garanzia.
- d) L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro dieci giorni dalla sua presentazione.
- e) Contro la decisione definitiva dell'Organo di garanzia interno all'Istituto è ammesso ricorso all'Organo di appello, come previsto dal D.P.R. 249/98, art. 5, comma 3. In tal caso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alle decisioni dell'Organo di appello.

XV) Organo di garanzia

- a) L'Organo di Garanzia per le impugnazioni è composto, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 249/98, da:
 - il D. S. o un suo delegato;
 - un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
 - un docente designato dal Collegio Docenti;
 - uno studente designato dal Comitato Studentesco o, in alternativa, dal Consiglio d'Istituto;
- b) Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti.
- c) Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.
- d) L'Organo di Garanzia resta in carica per 3 anni.
- e) L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, stabilisce il regolamento del proprio funzionamento.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è allegato al POF.



Quadro sinottico delle sanzioni

	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in base alla gravità	Competenza	Conseguenze
Frequenza non regolare	assenze individuali, collettive o reiterate, entrate in ritardo o uscite anticipate non adeguatamente motivate	Richiamo verbale Richiamo riportato sul registro di classe Avviso scritto ai genitori Ammonizione scritta dal D.S. dopo tre note sul registro	Docente e/o D.S.	Ricaduta sul voto di comportamento
Mancanza dell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno non esegue i compiti assegnati e/o è sprovvisto del materiale didattico L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia	Richiamo verbale Nota sul registro di classe Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione Ammonizione scritta dal D.S. dopo tre note sul registro	Docente e/o D.S.	Ricaduta sul voto di comportamento
	L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore, etc...)	Nota sul registro e ritiro dell'apparecchiatura fino al termine della mattinata. Se la mancanza è reiterata il materiale improprio viene sino al termine dell'anno scolastico.	Docente e/o D.S.	
Mancanza di rispetto nei confronti delle persone (D.S., Docenti, compagni, personale ATA)	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche L'alunno utilizza un linguaggio volgare	Richiamo verbale. Nota sul registro di classe Avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione	Docente Se il comportamento è reiterato (dopo 3 volte):D.S.	Ricaduta sul voto di comportamento
		Sospensione dalla visite d'istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Attività riparatoria	Consiglio di Classe	



Mancanza di rispetto nei confronti delle persone (D.S., Docenti, compagni, personale ATA)	L'alunno invia o divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni effettuate all'interno dei locali della scuola, senza il consenso della persona interessata	sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 5 giorni	Consiglio di Classe	Ricaduta sul voto di comportamento
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del D.S., dei Docenti, del personale della scuola e dei compagni	sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni		
	L'alunno si comporta in modo violento e litigioso, provocando danni fisici a persone	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 5 gg. fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	
		Allontanamento dalla comunità fino al permanere della situazione di pericolo	Consiglio d'Istituto	
Violazione norme di sicurezza	L'alunno si comporta in modo poco controllato, causando pericolo alla propria e altrui persona	Richiamo verbale	Docente e/o D.S.	Ricaduta sul voto di comportamento
		Nota sul registro di classe		
		Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciando e danneggiando L'alunno provoca dolosamente danneggiamento a locali, suppellettili, etc...	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto	Ricaduta sul voto di comportamento
		Nota sul registro di classe	Docente e/o D.S.	
		Ripristino dello status quo ante	Consiglio di Classe	
		Coinvolgimento della famiglia e risarcimento del danno		
		Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe	
		Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto	



Altre violazioni	L'alunno fuma a scuola	Richiamo verbale e	Docente	Ricaduta sul voto di comportamento
		Sanzione amministrativa	D.S.	
	L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	Restituzione del materiale	Docente e/o D.S.	
		Informazione alla famiglia con eventuale risarcimento del danno		
	Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Consiglio di Classe		
L'alunno falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro e convocazione dei genitori	D.S.		
Reati (accertati con sentenza definitiva)	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto		

XVI) Ricaduta sul voto del comportamento

La legge di conversione (legge 169 del 30 ottobre 2008) del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (*nota come Decreto Gelmini*), all'art.2, comma 3 così specifica:

“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, [2008/09] con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo”.